



FONDO  
TELEMACO

Via Luigi Bellotti Bon, 14 - 00197 Roma Tel.: 06 809140.1 - Fax: 068 0 9 1 4 0 2 3 www.fondotelemaco.it Codice Fiscale: 97157160587  
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione n. 103

# Regolamento per l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori associati

Approvato il 2/5/2012

Aggiornamento del 1/1/2019

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 6, dello Statuto in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori associati e della relativa contribuzione.

Sono considerati soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria e successive modificazioni.

## **Art. 2 - Adesione**

L'adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo a condizione che al momento dell'adesione il lavoratore sia ancora associato al Fondo.

Per l'iscrizione al Fondo di un soggetto fiscalmente a carico deve essere inviato a Telemaco il modulo "Adesione soggetti fiscalmente a carico del lavoratore associato" reperibile sul sito internet del Fondo [www.fondotelemaco.it](http://www.fondotelemaco.it), debitamente compilato in tutte le sue parti.

Il modulo deve essere sottoscritto sia dal lavoratore già iscritto a Telemaco, sia dal soggetto fiscalmente a carico. Se quest'ultimo è minorenne o sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto da un genitore o dal tutore.

I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali previste dalla legge e dallo Statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro situazione.

## **Art. 3 - Contribuzione**

L'importo della contribuzione e le scadenze dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico - direttamente effettuati dal lavoratore o, nei casi consentiti dal Regolamento, dallo stesso soggetto fiscalmente a carico - sono liberamente stabiliti all'atto dei versamenti stessi (con importo minimo pari a 100 euro per singolo versamento). L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore associato deve comunicare al Fondo ogni versamento contributivo effettuato a favore del soggetto fiscalmente a carico, accedendo alla propria Area Riservata Aderenti del sito web del Fondo e indicando la data e la misura del versamento nella sezione VERSAMENTO FISCALMENTE A CARICO. In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile procedere con l'investimento delle somme sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT46T0500001600CC0018350000

BANCA: DEPObank, Banca Depositaria Italiana S.p.A.– Via Anna Maria Mazzoni 1.1 – 20152 Milano

INTESTATO A: Fondo Pensione Telemaco

CAUSALE: \*FCARCODICEFISCALE\* cognome, nome del soggetto fiscalmente a carico -

\*ASSOCODICEFISCALE\* cognome, nome del lavoratore aderente.

## **Art. 4 – Investimento dei contributi**

I contributi saranno investiti nel comparto scelto al momento dell'adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico. E' facoltà del soggetto fiscalmente a carico modificare successivamente la linea di investimento (switch) alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo.

Il Fondo procede all'investimento dei contributi solo a seguito dell'avvenuta ricezione, entro il giorno 20 del mese, del bonifico di cui al precedente articolo e della comunicazione

Il mancato invio o l'inesattezza della predetta comunicazione non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti potranno esser investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie.

I bonifici di versamento contributivo in favore dei soggetti fiscalmente a carico che dovessero pervenire al Fondo oltre il termine stabilito, in assenza di anomalie, potrebbero essere investiti con il valore quota del mese successivo.

## **Art. 5 – Prestazioni**

I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo con le modalità che precedono possono accedere alle prestazioni previste dalle norme legislative e statutarie con le seguenti limitazioni:

- l'erogazione di anticipazioni di cui all'articolo 13 dello Statuto (spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, ulteriori esigenze), in caso di fiscalmente a carico minorenni o sottoposti a tutela, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c.;
- il riscatto della posizione in base alle causali previste dall'articolo 12 dello Statuto è permesso al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, previa autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c. nel caso in cui il soggetto sia minore di età o sottoposto a tutela;
- non è ammesso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005.

## **Art. 6 - Perdita dei requisiti di partecipazione da parte del lavoratore associato**

Nel caso in cui il lavoratore associato cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo, conservando o meno la propria posizione individuale presso il Fondo, il lavoratore associato potrà continuare a versare contributi in favore del soggetto fiscalmente a carico, con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento .

E' altresì data facoltà al soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace di agire di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di ulteriore contribuzione, ovvero di trasferirla ad altro fondo secondo la normativa vigente.

Nel caso di premorienza del lavoratore associato cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato o di richiesta da parte dello stesso della prestazione pensionistica complementare, in capitale e/o rendita, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la propria posizione individuale.

## **Art. 7 - Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico**

Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico, il lavoratore associato deve comunicarlo tempestivamente al Fondo e non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell'interessato.

Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore associato, se maggiorenne e capace di agire, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ovvero di mantenerla anche in assenza di ulteriore contribuzione, ovvero di trasferirla ad altro fondo secondo la normativa vigente.

## **Art. 8 - Spese**

Nulla è dovuto a titolo di quota d'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico. Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata ogni anno una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità previste per gli altri associati al Fondo. Dall'ammontare delle erogazioni per anticipazione, riscatto o prestazione pensionistica può essere prelevato, qualora previsto per gli altri aderenti, un importo per la copertura delle spese amministrative inerenti l'esecuzione delle relative pratiche.

## **Art. 9 – Documentazione fiscale**

Il Fondo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, mette a disposizione nell'Area Riservata Aderenti del proprio sito web la dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente Regolamento.

**Art. 10 – Esclusione del diritto di voto e da cariche associative**

I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo ai sensi delle disposizioni che precedono non partecipano all'elezione degli organi del Fondo, né possono ricoprire la carica di Delegato all'assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.